

OBBLIGHI DEL MEDICO


giuridici

contrattuali

deontologici



***OBBLIGHI GIURIDICI
DEL MEDICO***



OBBLIGHI GIURIDICI DEL MEDICO

- **OBBLIGO DI SOCCORRERE IL MALATO**
- **OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO**
- **OBBLIGO DI CERTIFICARE IL VERO**
- **OBBLIGO DI INFORMARE**

obbligo di soccorrere il malato

Dovere connaturato alla medicina che stabilisce l'obbligo per il medico di prestare le cure e l'assistenza necessaria al malato come stabilito dall'Art.32 della Costituzione Italiana che sancisce la e *“tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*.

obbligo di soccorrere il malato

- **Art. 328 c.p. Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio.** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Omissis.*
- **Art. 593 c.p. Omissione di soccorso.** *Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o altra causa, omette di darne immediato avviso alle Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000. Alla stessa soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o/e darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.*

obbligo di soccorrere il malato

- **Art. 8 C.D. Doveri di intervento-**

Il medico, in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso o comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza

obbligo di mantenere il segreto

E' il dovere per il medico di mantenere il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che egli è venuto a conoscere in ragione della sua professione.

La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri.

obbligo di mantenere il segreto

Art.326 c.p. Rivelazione di segreti d'ufficio *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino ad un anno.*

Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 160.000 a 1.000.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa

obbligo di mantenere il segreto

Art.351 c.p.p. Diritto di astenersi dal testimoniare.

Art. 10 C.D. Segreto professionale.

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o di cui viene a conoscenza nell'esercizio della professione;

La inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona assistita o di altri.

Art. 10 C.D. Segreto professionale-

Costituiscono **giusta causa** di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

- a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stesso;
- b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica o per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
- c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

La morte del paziente non esime dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.

obbligo di mantenere il segreto

Art. 11 c.d. Riservatezza dei dati personali- Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici od osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Art. 12 c.d. Trattamento dei dati sensibili- Nella comunicazione di atti od documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.

Dieci giuste cause per rivelare il segreto professionale

- 1) l'obbligo di referto (art. 365 c.p.)
- 2) l'obbligo di denuncia di malattie professionali o infortuni sul lavoro (art. 95 e 139, Dpr n.1124/65)
- 3) l'obbligo di denuncia di malattie infettive
- 4) l'obbligo di denuncia di perniciosa malarica (art. 60 e 61 del Rd 28 /01/35)
- 5) l'obbligo di denuncia di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto
- 6) l'obbligo di segnalazione in caso di aborto (in questo caso non viene comunque indicato il nome della donna)
- 7) l'obbligo di segnalazione dei nati deformati
- 8) l'ordine dell'autorità amministrativa o giudiziaria nei casi di medico pubblico ufficiale
- 9) la necessità di difendersi da false accuse di un assistito per le quali sia iniziato un procedimento penale o disciplinare
- 10) la necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non eliminabile in maniera diversa (art. 54 c.p.)

obbligo di certificare il vero

Dovere che la stabilisce l'obbligo di attestare solamente ciò che è stato direttamente attestato, in totale aderenza alla realtà dei fatti.

Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque nella professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 100.000 a 1.000.000

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

obbligo di certificare il vero

Art. 24 c.d. Certificazione.

Il medico è **tenuto** a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici **direttamente constatati ed oggettivamente documentati**

Art. 25 c.d. Documentazione sanitaria

Art. 26 c.d. Cartella clinica

.

obbligo di informare

**Stabilisce l'obbligo per il medico di informare:
il paziente,
il cittadino,
l'autorità giudiziaria,
gli organi amministrativi e gli enti pubblici o privati.**

obbligo di informare

1) Il paziente:

per ottenere dallo stesso il consenso e per fargli conoscere la verità.

E' un dovere sancito dalla legge 675/96 e di *“Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* e dal codice deontologico

nei seguenti articoli:

Art. 33 c.d. Informazione e comunicazione con la persona assistita

Art. 34 c.d. Informazione e comunicazione a terzi

Art. 35 c.d. Consenso e dissenso informato

obbligo di informare

Art. 35 c.d. Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le

possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona.

obbligo di informare

Art. 37 c.d. Consenso o dissenso del rappresentante legale

Allorchè si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal legale rappresentante. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.

Art. 38 c.d. dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte ad un maggiorenne infermo di mente.

Art. 36 c.d. Assistenza d'urgenza e di emergenza

Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni di urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifeste

obbligo di informare

2) il cittadino: in caso di programmi di prevenzione... E' sancito dagli stessi articoli sopra riportati.

3) L'Autorità Giudiziaria: impone l'obbligo di collaborare con la giustizia in caso di possibili reati perseguibili d'ufficio.

E' sancito dai seguenti articoli:

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire 60.000 a 1.000.000 La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un pubblico ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale dove va fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di un delitto punibile a querelo della persona offesa. (vedi anche Art.331 c.p.p.)

-Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di **comunicare** all'autorità indicata nell'art. precedente, **un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio**, è punito con la multa fino a lire 200.000. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. (vedi anche Art. 331 c.p.p.)

Art. 365 c.p. Omissione di referto.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possano rappresentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a 1.000.000. questa non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. (vedi anche Art. 334 c.p.p.).

Art. 384 c.p. Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto **per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo od un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore**. Omissis

obbligo di informare

4) Organi amministrativi:

Es: ASL: denuncia obbligatoria in caso di malattie infettive (in caso contrario si incorre in omissione di atti d'ufficio Art. 328 c.p.);

Anagrafe: certificato di nascita, scheda ISTAT di morte;

5) Enti pubblici o privati:

Es: certificati infortuni INAIL,...